Anno XXIV. Venerdì 10 Marzo 1871 N. 58

GAZZETTA FERRARESE

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE, ED AMMINISTRATIVE

PREZZO D'ASSOCIAZIONE *(pagabili anticip.)*

	ANNO	SEMES.	TRIMES.
Per Ferrara all'Ufficio o a domicilio	L. 20. —	L. 10. —	L. 5. —
In Provincia e in tutto il Regno	„ 23. —	„ 11. 50	„ 5. 75

Un numero separato costa Centesimi dieci.
Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Si pubblica tutti i Giorni eccettuati i Festivi

AVVERTENZE
Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancati.
Se la disdetta non è fatta 20 giorni prima della scadenza s' intende prorogata l' associazione.
Le inserzioni si ricevono a Centesimi 20 la linea, e gli Annunzi a Centesimi 15 per linea.
L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 24.

ATTI UFFICIALI

— La *Gazzetta Ufficiale* del Regno d' Italia del 7 Marzo, nella sua parte ufficiale, conteneva :

R. Decreto che modifica il numero dei bidelli, impiegati di segreteria e serventi nella Università di Palermo.

R. Decreto con cui è istituita una Commissione la quale, in conformità della legge su la istruzione del 13 novembre 1859, compili uno statuto per il Monte delle pensioni di riposo a favore dei maestri e delle maestre elementari del Regno.

Tale Commissione sarà composta degli onorevoli signori commendatore Bargoni presidente, Morpurgo, Fano, Piolti De-Bianchi, Marazio, Siccardi deputati al Parlamento nazionale, e del commendator Girolamo Buonazia provveditore centrale, come segretario.

Promozioni e nomine nell' Ordine della Corona d' Italia.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Il signor Procuratore generale del Re presso la Corte di Appello sedente in Bologna, commendatore *Manfredi*, ha testè inviata a tutti gli uffiziali della polizia giudiziaria da lui dipendenti una importante Circolare che ci è venuta alle mani e che in oggi, a parer nostro, acquista un valore speciale, attese le condizioni più che anormali e miserrime della sicurezza pubblica in Romagna. Gli è perciò che crediamo dovere della stampa liberale occuparsi di essa.

L' egregio autore della mentovata Circolare comincia dall' accennare ai lagni continui che muove la voce pubblica vedendo come difficilmente si scoprano, specialmente in Romagna, gli autori dei più enormi reati; e, pur mostrando ritenere che non abbiano colpa in questo gli uffiziali della polizia giudiziaria, dice sentirsi in obbligo di eccitare i medesimi a studiarsi di rendere l'opera loro più energica e proficua.

Egli raccomanda pertanto l' accordo e l' armonia fra i vari agenti della polizia giudiziaria, e l' ossequio alle leggi da cui non debbono decampare nè per soverchio zelo, nè per rilassatezza nel disimpegno delle loro funzioni.

Così pure dimostra essere cosa essenzialissima che la polizia amministrativa non si trovi in disaccordo colla giudiziaria, e che l' una non invada il campo dell' altra. Pone in rilievo l' obbligo che incombe ai delegati di P. S., agli uffiziali e bassi uffiziali dei carabinieri di tener l'occhio sulle persone sospette e di vigilare sui loro atti; e qui enumera gli estremi che il Codice stabilisce a questo riguardo, e i diversi mezzi che sono ad usarsi onde scoprire la verità in simili casi; e dimostrando essere un incentivo a reati di sangue il porto e la ritenzione di armi priobite, domanda agli uffiziali di polizia il massimo rigore nell' applicare la legge.

Passando quindi a parlare degli obblighi degli agenti subalterni della polizia giudiziaria circa i reati commessi, con somma chiarezza e semplicità di stile, molto apprezzabile in questo caso, pone loro dinanzi le varie attribuzioni che essi debbono fedelmente disimpegnare.

E qui crediamo far cosa grata ai lettori riportando le lucidissime e calcolate parole con cui l' eccelso Magistrato si occupa dell' arresto così detto in flagranza :

« L' arresto in flagranza, che ho detto già potersi e doversi eseguire dalle guardie campestri e dagli agenti di pubblica sicurezza, può e deve ordinarsi dai delegati ed applicati di pubblica sicurezza, dagli uffiziali e bassi uffiziali dei reali carabinieri, dai sindaci o da chi ne faccia le veci. L' art. 64 del Codice di procedura penale ripete per questi le condizioni che l' art. 60 sul proposito ha fissato pei primi. L' ordine loro dovrà eseguirsi da chiunque; anzi l'art. 65 soggiunge che ogni depositario della pubblica forza è tenuto di arrestare, anche senz' ordine, chi sia colto in flagranza, e che ogni persona è pure autorizzata ad eseguire tale arresto. Io dirò più espressamente che ogni cittadino è obbligato di prestare man forte alla legge per l' arresto dei colpevoli in flagrante reato. Quanto a determinare la flagranza, giova ritenere che essa non si misura rigorosamente col tempo della consumazione del reato, ma dura anche dopo per un certo tempo proporzionato alla gravità dell' azione criminosa, e finchè è calda la impressione e viva la commozione da essa prodotta. Dice l'art. 47 della processura essere flagrante il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso. È inoltre da ritenere la flagranza secondo lo stesso articolo, quando l' imputato è ancora inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, o quando venga sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte od altri oggetti valevoli a farlo presumere autore o complice del reato, purchè in tempo prossimo al reato stesso. Nel valersi poi della flagranza, o della quasi flagranza, gli uffiziali della polizia giudiziaria, quando specialmente la violenza dell' azione criminosa esige tutta l' energia dell' autorità e della forza, non debbono esitare per tema di errare: giacchè in quel tempo è il vero dominio degli uffiziali stessi per la sorpresa dei rei: e tutti i loro sforzi reclama per questo da essi la legge suprema della salute pubblica, potendo pochi minuti di tempo bastare a rendere delusa la giustizia con immensurabile danno della società. »

Dopo avere additato agli uffiziali subalterni della polizia giudiziaria i loro doveri, tocca della forma che debbono dare ai loro atti, e ponendo termine al suo elaborato lavoro conclude così :

« Le principali norme son queste, che debbono osservare gli uffiziali subalterni della polizia giudiziaria: le quali ho loro rammentate, non perchè finora in sostanza siansi essi condotti irregolarmente, ma perchè nella pratica applicazione d' esse non rimangano dubbi, non avvengano difformità, non s' illanguidisca l' azione, come nasce, nelle circostanze difficili, dal non sentirsi spiegata e parlante una decisa direzione. I Procuratori del Re in ciascun distretto di Tribunale daranno istruzioni più proprie ai casi concreti: la continua comunicazione coi pretori, dove i Procuratori del Re non risiedono, offrirà ogni maggior lume alle regole di condotta. Sia di conforto ed incoraggiamento agli uffiziali subalterni il sapere che hanno superiori, che li sostengono, pronti ad accorrere in ogni più arduo cimento, desiderosi di segnalare quant' essi operano in servizio della punitiva giustizia. Da quanto io ingiungo loro, come capo della polizia giudiziaria, comprenderanno che voglio la massima energia, ma non separata dalla legalità; imperocchè quella disgiunta da questa non perviene al suo scopo, ma a scopo anzi opposto. Comprenderanno pure che io li eccito al massimo zelo, ma questo voglio accompagnato da destrezza e da sagacia.

Noi non siamo i giudici, ma prepariamo i giudizi, e tutti i nostri atti, compreso l'arresto, non sono che mezzi per giungere allo scopo della giustizia. Or che giova il catturare, se non otteniamo la condanna? Quando per mancanza di prova gli arrestati vengono prosciolti dalla autorità preposta ai procedimenti penali, riceve la pubblica forza una ferita, il cui danno sorpassa di gran lunga il momentaneo vantaggio procacciato ad essa dall'apparente suo primo atto di vigore. Sia dunque gara degli uffiziali della polizia giudiziaria, non semplicemente di operare, ma di operare efficacemente, portando od additando i rei ai magistrati coi necessari elementi di prova. Per esser utilmente energici, siano avveduti, concordi, e strettamente sommessi alle direzioni dell' autorità giudiziaria; poichè la polizia giudiziaria non è cómpito solamente d' azione, ma di penetrazione e di studio. »

« Siano vigilanti su tutto, siano pronti sempre, come è di essenza del loro esercizio, ma diano ai loro atti il fondamento e la sicurezza necessaria agli ulteriori sviluppi processuali. Se questo procureranno, ogni sentenza di condanna costituirà per essi un titolo

di vero merito, e potranno vantarsi giustamente d'avere cooperato così all'unico modo possibile di ridonare alla legge il suo impero in que' paesi del nostro distretto, dove ancora malauguratamente il delitto predomina. E parlando da ultimo in particolare ai Sindaci, non solo debbo ripromettermi da essi l'adempimento di que' doveri, che, come uffiziali della polizia giudiziaria, hanno comuni coi delegati di pubblica sicurezza e cogli uffiziali dei reali carabinieri, ma debbo anche invocare tutta la influenza loro morale sullo spirito delle popolazioni, onde ottenere il concorso de' privati in servizio della punitiva giustizia, mediante le querele, le denuncie, le testimonianze, senza cui quella rimane il più delle volte necessariamente elusa ed impotente. »

NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE. — Togliamo dall' *Italia Nuova* di ieri:

Nel Senato del Regno è cominciata ieri e continuata oggi la discussione della legge sulla Cassazione unica. Quantunque il progetto della Giunta, accettato dal Ministero, non si occupi, come già abbiamo detto, che di creare una Corte di Cassazione in Roma riserbando ad altra legge la quistione di massima, pure questa fu sollevata in tutta la sua ampiezza dall'onorevole senatore De Foresta, il quale, combattendo il sistema della Cassazione, si fece a patrocinare quello della Terza Istanza. Il senatore Bonacci fece uno splendido discorso per confutarlo.

— Si assicura che gli uomini di seconda categoria che non hanno ancora ricevuto l'istruzione militare saranno chiamati sotto le armi, come già fu fatto nell'anno scorso. *(Diritto)*

GENOVA — Leggiamo nella *Gazzetta di Genova*:

« Ieri sono partite per Alassio la pirofregata *Principe Umberto*, comandante Burrone di Lercari e l'avviso *Vedetta*, comandante Corsi.

Era a bordo del *Principe Umberto* S. E. il ministro della marina per accompagnare la regina Maria Vittoria che partirà domani per Cartagena.

La squadra spagnuola andrà ad incontrare l'augusta viaggiatrice alle isole di Ilhères. »

CRONACA LOCALE

Leva Militare. — Pubblichiamo il Rendiconto della Leva eseguitasi nell'anno corrente nel Comune di Ferrara, riguardante la Classe dei nati nell'anno 1849.

Eccolo:

Sopra una lista di N.° 598 inscritti si ebbero i seguenti risultati:

1. *Cancellati* dal Consiglio di Leva perchè riconosciuti morti od altro N. 13
2. *Esentati* dal militare servizio per diritti concessi dalla Legge » 176
3. *Riformati* per difetti contemplati dalla Legge . . . . » 124
4. *Rimandati* alla futura Leva per titoli diversi . . . . » 25
5. *Dispensati* dalla partenza perchè sotto le armi come volontari . . . . » 12
6. *Liberati* dal militare servizio mediante pagamento delle lire 3200 . . . . » 6
7. *Rimandati* alla sessione completiva per titoli diversi . . » 8
8. *Dichiarati abili* . . . . . . » 234
9. *Dichiarati renitenti* **nessuno** » —

Totale degli inscritti N. 598

Corte d' Assisie. — Udienza del 9 Marzo 1871.

Causa del P. M. contro Capisani Ferdinando, fu Antonio, nato a Focomorto, residente a Pontelagoscuro, d'anni 35, ammogliato, con prole, facchino, detenuto dal 3 Ottobre 1870, imputato di ferimento volontario; per avere nel pomeriggio del 3 Ottobre 1870 in Pontelagoscuro irrogato un colpo di ronchetta a Trombetti Giulio causandogli una grave lesione alla regione parietale destra che importò pericolo di vita e malattia oltre i 30 giorni.

P. M. avv. Giardino, sost. procuratore del re — Difesa avv. Enrico Ferriani.

I Giurati dichiarano il Capisani colpevole di ferimento volontario che non produsse pericolo di vita e con effetto superiore all'intenzione, senzachè egli potesse facilmente prevederlo, ammettendo in oltre a favore di lui le circostanze attenuanti.

In base al verdetto, la Corte lo condanna a un anno di carcere dal dì dell'arresto, all'indennità verso chi di ragione e nelle spese del procedimento.

Offerte alla pia Casa di Ricovero. — Il N. U. signor marchese Don Rodolfo Varano ha gentilmente elargito testè alla pia Casa due Quintali di fagiuoli.

Vogliano altri imitarlo e rendersi benemeriti della santa istituzione!

Trattenimento musicale. — Diamo, tal quale ci fu rimesso ieri mattina all'ora di mettere in macchina, il programma del Trattenimento che avrà luogo stasera nella sala dell'Accademia Filarmonico-drammatica. Eccolo:

Parte Prima

I. BALFE — *Sinfonia* a piena orchestra eseguita dai signori Accademici Filarmonici.

II. PARRA — *Fantasia* sulla *Beatrice di Tenda*, di Bellini, per clarino, eseguita dall'egregio sig. *Giuseppe Leonesi*, professore all'Istituto Musicale di Ferrara.

III. LUZZI — *Romanza* per tenore, eseguita dall'egregio dilettante Bolognese, sig. *Monti-Casignoli*.

IV. STRADELLA — *Aria* per soprano, con accompagnamento di quartetto, cantata dall'esimia prima donna soprano, signora *Clementina Noel-Guidi*.

V. GALLI — *Fantasia* per flauto sul *Ballo in Maschera*, di Verdi, eseguita dall'esimio dilettante sig. *Leonida Orsini*.

VI. DEGOLA — *Notturno* per soprano e tenore, cantato dalla signora *Noel-Guidi* e dal sig. *Monti-Casignoli*.

Parte Seconda

VII. DONIZZETTI — *Sinfonia* dell'opera *La Figlia del Reggimento*, eseguita dai signori Accademici Filarmonici.

VIII. GIARRITIELLO — *Pensieri* sulla *Lucia di Lamermoor* per violoncello, eseguiti dall'egregio signor *Camillo Baldini*, professore all'Istituto Musicale di Ferrara.

IX. MERCADANTE — *Il Marinajo* — *Romanza* per tenore, cantata dal signor *Monti-Casignoli*.

X. CAVALLINI — Gran *Duetto* di concerto per flauto e clarino sulla *Norma*, di Bellini, eseguito dai signori *Orsini* e *Leonesi*.

XI. MEYERBEER — *Cavatina* per soprano nell'opera *Roberto il Diavolo*, cantata dalla signora *Noel-Guidi*.

N. B. Dirige l'orchestra il sig. maestro *Francesco Renone*, ed accompagna al piano-forte il sig. maestro *Timoteo Pasini*.

A completare la storia della nota dolorosa vertenza del Direttore della *Gazzetta* pubblichiamo l'applaudito giudicato dell'onor. sig. Pretore del 1.° Mandamento di questa città:

In Nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE SECONDO

per grazia di Dio

e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Il R. Pretore del 1° Mandamento di Ferrara nell'Udienza 7 Marzo 1871 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella Causa N. 37 di Prot. del 1871 rinviata a questa competenza con remissivo N. 326 del 26 Febbraio p. p. dell'illustrissimo sig. Procuratore del Re presso il locale Tribunale Correzionale

Contro

CAVALIERI Dott. ENEA, di Pacifico, e di Anna Anau, d'anni 22, nato e domiciliato in Ferrara, legale e possidente, difeso dal sig. Avv. Giuseppe Ceneri,

Imputato

D'ingiurie pubbliche con vie di fatto in oltraggio dell'Avv. GUELFO PASETTI, abbordandolo in pubblica via degli Orefici di questa Città, alle ore 3 1/2 pomeridiane del 25 Febbraio corrente anno, appostrofandolo colla parola *vigliacco*, e sputandogli in viso, inoltre ripetendo l'istesso oltraggio dello sputo dopo aver chiamate persone a presenziare il fatto, onde avesse maggiore eclatanza; reato previsto dall'Art. 572 Cod. Pen.

Visti gli Atti del dibattimento;

Sentito il P. M. nelle sue conclusioni;

Sentito il Difensore dell'imputato stesso, e questi che per ultimo ebbe la parola;

Ritenuto che per le risultanze del dibattimento, e così non solo per le deposizioni giurate dei testi, ma anche per ammissione dell'imputato ne emerse la prova dei seguenti fatti, e cioè — che mentre l'Avv. Pasetti intorno alle ore tre alle quattro pomeridiane del 25 Febbraio u. s. passava per questa via Orefici veniva raggiunto dal Dott. Cavalieri, il quale abbordavalo colle espressioni — *non volete battervi, dunque siete un vigliacco*, e *come tale io vi sputo in faccia* — ed il detto era senza più seguito dal fatto. A tali parole ed atto avrebbe soggiunto il Pasetti con lagnanza per un contegno così incivile, e perchè approfittava il Cavalieri del non aversi persone presenti a tanto oltraggio — Nel che è a riconoscersi una convinzione espressa dal Pasetti che una persona onorata non sarebbe discesa a così basso contegno, a così volgare nonchè atroce oltraggio. Senonchè il Cavalieri ne avrebbe anzi preso maggior ardimento chiamando testimoni e ripetendo l'atto medesimo, del quale poi il Pasetti moveva formale querela —;

Ritenuto che il Cavalieri e con esso la Difesa adopravasi a far risalire la determinazione presa ad inferire un tale affronto, in quanto che una polemica di giornali apertasi fra la *Gazzetta di Ferrara*, di cui il querelante è Direttore, ed il giornale la *Provincia*, di cui il querelato è Condirettore, ed al quale giornale spediva alla sua volta corrispondenze da Firenze, sotto l'iniziale *P*, poneva dal canto della prima in risalto l'assenza dalla Camera di uno di questi Deputati quando votavasi sull'articolo 2.° delle guarantigie da accordarsi al Papa, l'altro tendeva a rettificare una tale assenza

dando presente il Deputato quando il Ministero poneva la questione di fiducia su quella Legge. Di qui l'Articolo della *Gazzetta* che intitolavasi LA BUONA FEDE DEL CORRISPONDENTE *P.* col proposito di eliminarla, non senza ricambio di motti reciproci, atti a destare risentimento. Da ciò pure che il Cavalieri mandava due persone di sua fiducia al Pasetti onde lo invitassero o a riparazione sulla *Gazzetta* nei termini proposti con apposito scritto, o ad accordare una soddisfazione d'onore, ed alle quali proposte il Pasetti si rifiutava;

Ritenuto che la Difesa aggiravasi precipuamente sulle circostanze di fatto che avevano destato il risentimento del Cavalieri coll'essersi posta in dubbio la sua buona fede; e tali da attenuare l'importanza giuridica dell'imputazione per cui, in ogni peggiore ipotesi, doversi discendere all'applicazione della minima pena. Ma doversi meglio considerare l'atto del Cavalieri una maniera di sfida al duello, anzichè il proposito di oltraggiare ed avvilire una persona contro la quale anzi bramava di aver una partita d'onore; quindi, mancando il proposito di oltraggiare, e non essendo dalla Legge punita la sfida a duello, essere caso di assolvere senza più l'imputato;

Ritenuto che la maniera d'oltraggio scelto dal Cavalieri, sia pure con iscopo di averne l'accettazione di sfida a duello, è tale che nel consorzio umano viene riconosciuta di atrocità senza pari, come quella che sembra avere a scopo di annientare moralmente una persona, sicchè la si abbia a riguardare come un ripudio di società, e non possa più rialzarsi dall'estremo dell'avvilimento dopo tanta onta che si ha come irreparabile e superiore ad ogni vendetta;

Ritenuto che basta avere in considerazione se medesimo per misurare tutta la forza ed il significato di tale insulto, per astenersi dall'inferirlo ad altrui e capacitarsi come la percossa, lo schiaffo, anche allo scopo di sfida, stiano nel novero di quelle provocazioni che non hanno il carattere d'indegnità ed atrocità ascrivibili all'atto adoprato dal Cavalieri;

Ritenuto che per quanto la vita anteatta del Cavalieri si mostri commendevolissima, e tanto da segnarla ad esempio de' suoi coetanei, sta per altro aver egli fatto grave onta anche al suo passato, e turpissima ad altra persona sotto ogni riguardo onoranda; e che anzi la coltura, l'educazione, la posizione sociale del Cavalieri fanno maggior torto al suo operato, e non è caso di riconoscervi verun argomento per attenuazione di pena, e meno quando si consideri la forma pertinace con cui freddamente persisteva nel mal proposito, chiamando persona a presenziare la ripetizione dell'atto in discorso onde ottenesse notorietà ed eclatanza;

Ritenuto che per quanto abile e splendido sia il sistema assuntosi dalla Difesa per escludere il reato, non potrebbe accogliersi nelle convinzioni del Giudicante pel cômpito cui aspiravasi, comunque tratto anche da opinioni autorevoli, avvegnacchè somministrerebbe il mezzo più ovvio, per sottrarsi alla sanzione della Legge, all'autore di qualsiasi oltraggio, e quello di cui si ragiona rende impossibile l'accettazione d'una sfida da tale che, disceso a sì basso sfogo, fa pure completo divorzio dalle forme cavalleresche;

Per tali motivi

Dichiara constare dell'imputazione ascritta al Dott. Enea Cavalieri, e

Visti gli Art.572, 35, 60, 62, 67 72 Codice Penale,

Lo condanna alla pena degli arresti per giorni cinque ed alla multa di L. 100, da convertirsi in giorni 33 di carcere in caso d'insolvenza, all'ammenda del danno verso la parte offesa e nelle spese di procedimento, da liquidarsi a norma di Legge.

Data a Ferrara il 7 Marzo 1871.

Firm. L. PERSONALI *PRETORE*

Firm. ORAZIO VITALI *Vice-Cancell.*

Letta e pubblicata la sovrastesa Sentenza nell'Udienza suddetta, presenti il P. M. e l'imputato.

Firm. ORAZIO VITALI *Vice-Cancell.*

La presente copia conforme al suo originale si rilascia al richiedente sig. Avvocato Guelfo Pasetti.

Dalla Cancelleria della Pretura del 1° Mandamento di Ferrara, oggi 9 Marzo 1871.

Firm. E. ATTI *Cancelliere.*

Visto etc.

Ferrara 9 Marzo 1871.

IL PRETORE
Firm. PERSONALI.

Dalla *Rivista Teatrale Melodrammatica* riportiamo con piacere il seguente articolo breve ma molto espressivo che torna ad onore d'un nostro distinto concittadino:

PIETRO BIGNARDI
a Oporto

Col 15 maggio l'esimio tenore resta di bel nuovo a disposizione delle imprese, e lo diciamo a governo delle agenzie. — Ora in Oporto va di successo in successo, e sia nel *Rigoletto* come nella *Jone* e nella *Borgia* si fece continuamente acclamare. — Nella prim'opera fu (si può dire) il sostegno del *sesso debole* — e nella seconda entusiasmò alla lettera in uno a madama Blume, al Parboni, al Rossi Galli. — In quanto alle notizie che riceviamo sul di lui conto nella *Borgia* sono del pari brillanti, essendo emerso e festeggiato da capo a fondo colla valente protagonista signora Blume e l'esimio basso Rossi Galli. — Attenti dunque, o impresari, chè nel *Bignardi* e ne' suoi compagni l'acquisto sarebbe prezioso, essendo tutti disponibili dal 15 maggio.

(*Comunicato*)

Signor Presidente,

Con Sentenza in via disciplinare, in data 6 corrente mese, la S. V., mentre condannava meco i miei tre Colleghi alla pena della ammonizione e delle spese di rinvio, infliggeva a me in particolare il *maximum* della pena della sospensione per mesi tre. Io non voglio discutere su questa Sentenza; a giudicarla sono ora chiamati i supremi Magistrati della Cassazione, ai quali ho coi miei Colleghi immediatamente ricorso. Posso però fin d'ora protestare contro la immediata applicazione della pena fatta a mio carico contro tutte le norme di legge e di equità.

La S. V. ordinò che la pena della sospensione decorresse contro di me dal giorno della Sentenza, malgrado che si fosse chiesto (e si speri ottenere) l'annullamento di essa. Io avrei potuto presentarmi ciò nondimeno all'udienza di jeri e di stamane e alle successive a compiere le difese affidatemi; e oso credere che nessuno dei miei Colleghi avrebbe, contro il mio consenso, assunto il mio posto.

Ma l'on. Presidente di questo Tribunale, sig. avv. **Angelo Boni,** colla dolcezza d'animo che tanto lo distingue e già lo rende accettissimo sott'ogni rapporto a questa Curia, mi indusse a desistere da tale proposito. Il desiderio di evitare uno scandalo e la tema di danneggiare i miei clienti fecero sì che pregai io stesso i miei Colleghi, avvocati Ferriani e Turbiglio, a surrogarmi nelle difese.

Io posso però appellarmi da questa misura presa dalla S. V. presso i miei Colleghi ed i miei concittadini; e lo faccio domandando: chi mi risarcirà del danno e della umiliazione inflittami dalla S. V., quando la Corte di Cassazione annullerà la Sentenza resa a mio carico?!!

Io comprendo che una Sentenza diventi esecutoria, nonostante ricorso in Cassazione, quando la esecuzione non sia irreparabile. Ma, nel caso mio, ogni riparazione è impossibile; e la Sentenza che io invocai ed attendo dalla Corte di Cassazione potrà infliggere un biasimo alla S. V., ma non mai ridonarmi quanto io avrò perduto.

Mi si è detto che V. S. ottenne un responso in proposito da S. E. il sig. Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bologna, da cui apparirebbe che il ricorso in Cassazione non può sospendere l'esecuzione delle Sentenze pronunziate in via disciplinare. Non mi si è voluto rendere ostensibile il testo di tale responso; ma fin d'ora respingo la competenza del Magistrato di Bologna, per quanta stima e considerazione specialissima io mi abbia per lui.

La sola Cassazione può decidere dell'effetto di un ricorso ad essa presentato. Parmi quindi che sia il responso della Cassazione quello che dovevasi domandare ed attendere dalla S. V., non quello del Magistrato inferiore di Appello.

Io mi limito per ora alla pubblicazione di questa protesta, riservandomi di vedere se altri mezzi non mi offra la Legge onde riparare il danno arrecatomi col provvedimento della S. V. Mi basta per ora che sappiano i miei Colleghi ed i miei concittadini che io non ho menomamente rinunciato ai diritti che mi competono, ma che colla mia moderazione altro non volli se non ottemperare al consiglio dell'egregio sig. Presidente del Tribunale ed allontanare uno scandalo indegno della nobile Curia a cui mi onoro d'appartenere. Io credo che questo mio contegno avrà l'approvazione dei Magistrati, come ebbe l'approvazione dei miei rispettabili Colleghi.

Della S. V. Ecc.ma

Ferrara 10 Marzo 1871.

Devotissimo
AVV. CO: ALFONSO MUZZARELLI.

Al signor. avvocato
Lazzaro Uberto Cornazzani
Presidente della Corte d'Assisie di

FERRARA

Telegrammi
(Agenzia Stefani)

Firenze 9. — *Berlino* 8. — Dopo il ritorno dell'imperatore si celebrerà una festa generale in memoria delle vittime e pel successo della guerra.

L'imperatore aprirà il *Reichstag* personalmente.

Il Governo prende tutte le misure per rendere i soldati della landwher alle loro famiglie.

Dresda 8. — Le elezioni della Sassonia pel *Reichstag* tedesco diedero 3 conservatori, 6 liberali, 6 progressisti e 2 socialisti.

Lilla 8. — Iermattina incominciò uno sciopero a Roubaix. Oggi divenne generale in seguito alla questione dei salari e la soppressione dei sussidi di guerra.

Nessun disordine grave, la guardia nazionale e distaccamenti di truppe da Lilla sono pronti a partire.

La peste bovina scoppiò nel circondario di Lilla.

Bordeaux 8. — Gran parte del personale degli affari esteri ritorna a Parigi. Vi si recano pure gli ambasciatori esteri.

Lyons e Olozaga ritorneranno sabato.

I deputati alsaziani Keller, Grosjean, Tochard, Scheneegans e Saglio hanno accettato la candidatura all'Assemblea in altre parti della Francia.

I deputati della Mosella nominarono due commissari per difendere gl' interessi dei loro compatrioti durante le trattative a Bruxelles.

Un decreto approva la formazione attualmente terminata di 5 reggimenti di marcia, e due battaglioni di cacciatori.

Un altro decreto scioglie gli Stati maggiori ed i servizi speciali dell'armata del Nord, della Bretagna, dei Vosgi e degli altri corpi di armata.

Londra 9. — Cons. inglese 91 9[16; italiano 53 5[8.

BORSA DI FIRENZE

	8	9
Rendita italiana . .	— — 57 05	— — 57 07
» » fine mese	— — — —	— — — —

	8	9
Oro	21 02	21 02
Londra (tre mesi) . . .	26 29 5	26 32
Francia (a vista). . . .	— —	— —
Prestito Nazionale . . .	83 50	83 52
Obbligaz. Regia Tabacchi.	470 —	470 —
Azioni » »	673 50	676 75
Banca Nazionale. . . .	2370 —	2370 —
Azioni Meridionali . . .	327 50	328 25
Obbligazioni » . . .	180 —	180 —
Buoni »	440 —	440 50
Obbligazioni Ecclesiastiche	79 75	79 75

AVVISI

COMUNE DI MASSA FISCAGLIA

AVVISO

Nel giorno di Domenica 12 Marzo 1871 nella sala maggiore del Palazzo Comunale di Massa Fiscaglia, alle ore 10 antimeridiane in presenza del Regio Sindaco e coll' intervento del Segretario Comunale si procederà all' esperimento d'asta per l'appalto del Dazio Consumo Governativo e Comunale nel quinquennio 1871 al 75.

L'asta verrà aperta sull' annua corrisposta di L. 5500: osservato il relativo capitolato a chiunque ostensibile nella Segreteria Comunale nelle ore d'Ufficio, nonchè le formalità tutte del Regolamento approvato con Reale Decreto 4 settembre 1870 N. 5852.

Massa Fiscaglia 5 Marzo 1871.

Il Sindaco
C. PARAMUCCHI

Inserzioni a pagamento

Avviso

Il sottoscritto avendo venduto la Casa in via Ripa Grande al Civ. N. 25, ove terrà aperto il proprio Ufficio Notarile sino alla Pasqua p. v., e riacquistato la Casa paterna, situata in via della Rotta al Civ. N.° 27, deduce a notizia del pubblico che a cominciare da detta epoca il di lui Ufficio sarà aperto in quest' ultima Casa al 2.° piano, a comodità di chiunque potesse averne bisogno.

Ferrara 14 Febbrajo 1871.

Dott. GIOVANNI ZANIRATTI *Notaro.*